



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. 25/2011 A.I.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Sebastiano Finocchiaro, giudice;
- dr. Aldo Musmeci, giudice onorario;
- dr. Cinthia Cordì, giudice onorario;

letti gli atti relativi alla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, presentata in data 18.5.2011 dai coniugi <<OMISSIS>>e <<OMISSIS>>, e alla conseguente richiesta di essere dichiarati idonei all'adozione stessa;

sentiti i coniugi e visto il parere espresso dal p.m.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con istanza del 18/5/2011 i coniugi <<OMISSIS>>e <<OMISSIS>> dichiaravano la loro disponibilità all'adozione di un minore straniero e, in via consequenziale, chiedevano di essere dichiarati idonei all'adozione stessa.

Avviata l'istruttoria di rito, si delegavano al Servizio Sociale del comune di Rosarno e al Consultorio Familiare dell'ASP n. 5 di Gioia

Tauro gli opportuni accertamenti in ordine all' idoneità e all'attitudine pedagogica degli istanti.

Dall'indagine conoscitiva espletata dal Servizio Sociale è emerso che:

1) la coppia, sposata dal 1980, ha due figli biologici (nati rispettivamente nel 1985 e del 1995) con una deficienza costituzionale, circostanza che ha indotto i coniugi a creare nella loro casa appositi spazi affinché gli stessi si possano muovere con relativa autonomia anche con la loro sedia a rotelle; 2) i coniugi hanno elaborato la loro condizione personale/familiare e sono coscienti delle difficoltà legate all'adozione internazionale di minori non in tenera età, che colmerebbero di attenzioni e che *“permetterebbero ai loro figli naturali di avere compagni di vita che facessero per loro quello che è a loro negato”*; 3) i coniugi <<OMISSIS>> avevano in precedenza ottenuto l' idoneità all'adozione internazionale, ma la procedura attivata dodici anni prima si era conclusa con il ritiro dell'incarico all'ente riconosciuto; 4) *“l'eventuale bambino straniero troverà dei genitori che stanno cercando di trovare risposte ma che hanno già dimostrato abbondantemente le loro capacità genitoriali”*.

Indicazioni difformi sono, invece, giunte dall'indagine psicologica (v. relazione in atti).

Dall'esame introspettivo è emerso che le motivazioni della coppia <<OMISSIS>> all'adozione *“possono essere legate ad un inconscio bisogno di compensare un vissuto di svantaggio del proprio essere, di vedere proiettato su se stesso un figlio che dovrebbe realizzare aspettative, sogni, aspirazioni, speranze e che dovrebbe inoltre divenire compagno del proprio figlio biologico”*.

Ed ancora, si è evidenziato che, *“in questo caso i problemi che si andrebbero ad impattare nel rapporto con il figlio sarebbero talmente*

complessi, con un alto rischio di strumentalizzazione compensatoria del bambino”.

Ciò premesso, la dr.ssa Elisabetta Santoro concludeva ravvisando l’opportunità che *“la coppia <<OMISSIS>> esplori a fondo le motivazioni che la spingono a continuare nel tempo in questo percorso, anche perché i genitori adottivi divengono ricettacoli naturali deputati per di più a contenere il dolore del bambino e i coniugi <<OMISSIS>>, che sono chiamati con l’adozione a svolgere detto ruolo, si ritiene che non ne abbiano a fondo elaborato le implicazioni”.*

Alla luce delle contraddittorie informazioni acquisite in ordine all’attitudine pedagogica degli istanti, il tribunale disponeva procedersi a consulenza psicologica d’ufficio nominando, a tal uopo, la dr.ssa Rosamaria Vita.

Il predetto professionista depositava in data in data 20.6.2012 relazione di c.t.u. e forniva conclusioni sovrapponibili a quelle rassegnate dallo psicologo dell’A.S.P..

La dr.ssa Vita segnalava, infatti, che *“la coppia è altamente funzionale nella gestione di due ragazzi con disabilità, nel rispetto dei loro spazi e delle loro possibilità e aspettative, ma non ha potuto verificare, se non per un tempo molto ristretto (esperienza di affidamento), una genitorialità a lungo termine, con modalità relazionali mirate all’elaborazione anche di uno svezzamento ed evoluzione del ruolo genitoriale”.*

Riferiva ancora che *“la coppia potrebbe essere sufficientemente adeguata ad accogliere preferibilmente due bambini stranieri, a condizione che: 1) “l’attenzione non venga focalizzata su un solo minore (al fine di evitare un iperinvestimento su un unico bambino,*

difficile da gestire o tollerare per lo stesso, mentre la suddivisione dell'attenzione delle aspettative su due minori sarebbe meno problematica"); 2) " i bambini non presentino alcun tipo di handicap, poiché comprometterebbe una situazione genitoriale compensatoria"; 3) "la coppia sia supportata, almeno nei primi due anni dall'inserimento dei bambini, psicologicamente (Ciò al fine di essere guidati nell'educazione degli stessi e anche per il tipo di esperienza di genitorialità assolutamente nuova rispetto a due bambini normodotati, che necessita di un riassetto delle dinamiche familiari, sia rispetto alla coppia che ai fratelli".

Come anticipato, deve osservarsi che le conclusioni rassegnate dal c.t.u., al di là della prognosi apparentemente più favorevole formulata, appaiono sovrapponibili a quelle dello psicologo dr.ssa Santoro.

Innanzitutto, in entrambe le relazioni si evidenziano - nonostante il differente articolato lessicale e la prospettiva scelta - perplessità in ordine alla validità delle motivazioni all'adozione internazionale della coppia, professate in generiche motivazioni "umanitarie", ma in realtà legate ad un inconscio bisogno di compensare un vissuto di svantaggio del proprio essere (legato alla generazione di due figli con disabilità).

A tale funzione compensatoria della scelta adottiva si aggiunge il comprensibile desiderio di assicurare una compagnia agli sfortunati figli biologici, nella prospettiva - neppure celata (v. dichiarazioni rese all'assistente sociale) - di fornire loro e, implicitamente, agli stessi genitori un aiuto materiale ("*compagni di vita che facessero per loro quel che è a loro negato*").

Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono non distanti da quelle dello psicologo dell'A.S.P. anche in relazione alle potenziali capacità

pedagogiche, di accoglienza e di empatia con il minore straniero degli istanti.

Se la dr.ssa Santoro evidenzia la necessità preliminare che i coniugi *“esplorino a fondo le motivazioni che li spingono a continuare nel tempo in questo percorso”*, manifestando perplessità in ordine a tale profilo, il c.t.u. sposta il momento dell’assistenza psicologica – ritenuta imprescindibile per almeno due anni - alla fase successiva della perfezionata adozione, con l’obiettivo di guidare la coppia nell’educazione dei **due** (condizione necessaria) bambini stranieri, nel tipo di esperienza di genitorialità assolutamente nuova rispetto a figli normodotati e nella soluzione delle problematiche connesse al riassetto delle dinamiche familiari.

Orbene, il complesso degli elementi riassunti non rassicura in ordine alla idoneità degli istanti all’adozione internazionale di un minore straniero.

Gli esperti interpellati hanno segnalato, pur con diverse sfumature e prospettive (ma con argomentazioni - condivisibili per metodo e coerenza di analisi - sostanzialmente analoghe), che la scelta di adozione dei coniugi <<OMISSIS>> non sembra essere stata completamente introiettata nelle sue componenti più profonde, soprattutto con riferimento alle necessità psicologiche–affettive di un minore straniero, al suo difficile vissuto (caratterizzato spesso da condizioni di deprivazione e enorme sofferenza) e alle difficoltà di inserimento dello stesso in un contesto a lui ignoto.

Le preoccupazioni segnalate appaiono, inoltre, accentuate dalla presenza nel nucleo familiare degli aspiranti di due ragazzi con disabilità, condizione che determinerebbe un inevitabile riassetto degli equilibri difficilmente raggiunti e una situazione

da monitorare attentamente con un adeguato supporto psicologico per un congruo lasso di tempo.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che non convince nella motivazione della scelta – pur essendo comprensibile – il desiderio di assicurare un aiuto psicologico e materiale ai fratelli/figli disabili.

Non vi è dubbio, infatti, che la prospettiva di offrire calore affettivo e cure materiali ad un minore in stato di abbandono, presupposto indefettibile per un suo sano sviluppo psico-fisico, deve essere il prevalente – se non esclusivo - motivo che può giustificare una scelta adottiva.

Ne consegue che il buono equilibrio socio/familiare conseguito dei coniugi <<OMISSIS>> e il loro lodevole impegno rispetto ai figli biologici, non possono essere, nella sostanziale inadeguatezza degli altri parametri richiesti dalla letteratura in materia, da soli idonei per l'accoglimento della richiesta.

A fronte di quanto evidenziato, le limitate e temporanee esperienze di affidamento vantate dai richiedenti non valgono a opinare in contrario avviso.

L'istanza, pertanto, deve essere rigettata.

Tale pronuncia non preclude, ovviamente, la proposizione di una nuova domanda, a condizione che sia preceduta da un congruo periodo di preparazione psicologica, che agevoli nella coppia una profonda elaborazione delle implicazioni connesse all'istituto dell'adozione internazionale di minori.

La soluzione scelta appare, infine, preferibile a quella prospettata dal c.t.u., in quanto idonea a scongiurare il rischio - non infrequente, invero, nella prassi giudiziaria in materia – di inserimenti familiari

fallimentari, con grave pregiudizio all'integrità psicologica dei minori stranieri accolti.

Visto l'art. 30 della legge 4 maggio 1983 n. 184

P. Q. M.

rigetta l'istanza con cui i coniugi <<OMISSIS>>e <<OMISSIS>> hanno chiesto di essere dichiarati idonei all'adozione internazionale di uno o più minori stranieri.

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai coniugi richiedenti e per la comunicazione al Pubblico Ministero.

Reggio Calabria, 5.7.2012.

.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)